

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-580	del 26/09/2011
Oggetto	Oggetto: Direzione Generale. Servizio Sistemi Informativi - Affidamento con procedura in economia alla ditta Tomware s.c.a.r.l. del rinnovo di licenze del software antivirus Trend Micro e del prodotto "Deepsecurity solo antimalware". Importo complessivo Euro 11.999,98 + IVA 21% per un totale di Euro 14.519,98. Cig n. ZC101508CA.	
Proposta	n. PDTD-2011-580 del 22/09/2011	
Struttura adottante	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente adottante	Santovito Piero	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente proponente	Santovito Piero	
Responsabile del procedimento	Santovito Piero	

Questo giorno 26 (ventisei) settembre 2011 presso la sede di Via Malvasia, 6A in Bologna, il Direttore del/della Servizio Sistemi Informativi, Dott. Santovito Piero, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Servizio Sistemi Informativi - Affidamento con procedura in economia alla ditta Tomware s.c.a.r.l. del rinnovo di licenze del software antivirus Trend Micro e del prodotto "Deepsecurity solo antimalware". Importo complessivo Euro 11.999,98 + IVA 21% per un totale di Euro 14.519,98. Cig n. ZC101508CA.

VISTO:

- la D.D.G. n. 80 del 2010 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2011- 2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011;
- la D.D.G. n. 81 del 2010 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilita' del budget di esercizio e investimenti 2011;
- la D.D.G. n. 23 dell'11/02/2011 - Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2011 per il funzionamento del Servizio Sistemi Informativi;
- l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE" e l'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2007 n.28;
- la D.D.G. n. 67 del 13/09/2011 di approvazione del nuovo regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG) ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell'art.10 della L.R. E-R 21 dicembre 2007 n. 28;

PREMESSO CHE:

- Arpa E-R dispone di licenze NetSuite Standard Edition, comprensive del prodotto OfficeScan, con un numero di utilizzatori autorizzati pari a 700 e con diritto agli aggiornamenti garantito fino al 30 settembre 2011;
- nel corso degli ultimi due anni Trend Micro ha rivisitato e aggiornato le varie suite dei prodotti e in particolare la NetSuite ora rinominata e aggiornata in Enterprise Security; in particolare, vista l'attuale architettura di ARPA E-R che nel corso degli anni si è già dotata di un infrastruttura di sicurezza adeguata (in particolare relativamente alle problematiche webfilter e scanmail), il prodotto necessario per risolvere adeguatamente le problematiche Antivirus, Anti-spyware, worm e nuove varianti nel momento in cui emergono, rimane OfficeScan già compresa nella versione Enterprise Security for End point light;

- la fornitura quindi dovrà avere pertanto decorrenza dal 1 ottobre 2011 e comprendere, per 700 utilizzatori, il rinnovo delle licenze sul prodotto Enterprise Security for End point light per una durata di 36 mesi in cui si dovrà usufruire dei necessari servizi di aggiornamento;
- essendosi dall'anno 2011 ARPA E-R dotata di un nuovo data center adibito alla virtualizzazione dei desktop in ambiente Vmware, si rende altresì necessaria la licenza del prodotto DeepSecurity nella versione solo antimalware per 6 CPU per una durata di 12 mesi, con il relativo plugin di OfficeScan per ogni singolo VDI e relativa installazione on site; l'installazione del prodotto dovrà essere eseguita da parte di personale specializzato, in grado di garantire una configurazione ottimale e rispondente a quelle che sono le esigenze specifiche del Servizio Sistemi Informativi;
- l'infrastruttura è situata presso la sede delle Direzione Generale ed è costituita da 3 Server HP proline DL385 con associazione di una SAN EMC ax4 , atta a garantire almeno 50 desktop virtuali; il progetto di virtualizzazione desktop è in fase iniziale ed è ipotizzabile che entro la fine del 2012 sia attivo per circa 40/50 desktop virtuali di utenti localizzati per lo più nella stessa sede e comunque in sedi di Bologna;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di garantire il rinnovo del servizio succitato, comprensivo delle ulteriori componenti sopradescritte, è stata pertanto manifestata, con richiesta inviata all'Area Acquisizione Beni e Servizi in data 05/09/2011, l'esigenza di avviare procedura per l'affidamento in economia del "Rinnovo di licenze del software antivirus TREND MICRO e del prodotto DeepSecurity solo antimalware per un Datacenter in ambiente virtualizzato", Importo presunto euro 19.200,00 Iva esclusa, come meglio specificata negli atti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- sulla base di quanto disposto del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, come approvato con D.D.G. n. 67 del 13/09/2011, l'invio delle relative lettere di invito alle ditte da interpellare è stato demandato al Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi;

PRESO ATTO CHE:

- sulla base di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, come modificato con D.D.G. n. 67 del 13/09/2011, trattandosi di fornitura di importo inferiore a 40.000,00 euro, si è reso opportuno procedere alla consultazione di almeno tre operatori economici per l'affidamento in oggetto;
- la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) ZC101508CA richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture, ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria derivanti dall'art. 3 l. 13.08.2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187;

- per la suddetta consultazione, si è provveduto pertanto a inviare richiesta di offerta con lettera d'invito prot. PGDG/2011/4098/AI del 06/09/2011, allegato sub A) al presente atto, alle seguenti ditte:

- Tomware s.c.a.r.l. – Ravenna (RA);
- Progel s.r.l. – Argelato (BO);
- Vem Sistemi S.p.A. – Forlì (FC);
- IKS S.r.l. – Padova (PD);
- Software e Nuove Tecnologie Società Cooperativa – Sesto Fiorentino (FI);
- Mead Informatica S.r.l. – Reggio Emilia (RE);

- sono giunte entro il termine previsto nella lettera di invito, vale a dire il 19 Settembre 2011, le offerte presentate dalle seguenti ditte:

1. Tomware s.c.a.r.l.
2. Mead Informatica S.r.l.

- l'affidamento della fornitura avviene, come stabilito nell'allegato sub A) al presente atto, a favore della ditta che presenta il prezzo più basso, tenuto conto che non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo presunto, fissato in Euro 19.200,00 IVA esclusa;

PRESO ATTO QUINDI:

- che, come previsto dal Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, la scelta dell'offerta deve essere effettuata, al criterio del prezzo più basso, dal Responsabile del procedimento;

- che, come risulta dal prospetto comparativo delle offerte allegato sub E) al presente atto, la ditta Tomware S.c.a.r.l. risulta essere la migliore offerente, con un'offerta economica pari ad Euro 11.999,98 + IVA 21%;

- di come tale offerta sia congrua e conforme alle richieste di Arpa E-R;

RICHIAMATO:

- il regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, come approvato con D.D.G. n. 67 del 13/09/2011, e ritenuto che sussistano le condizioni previste dal citato regolamento per procedere in economia all'affidamento della fornitura di cui trattasi;

RITENUTO:

- pertanto di affidare il rinnovo delle licenze del software Antivirus Trend Micro e del prodotto "Deepsecurity solo Antimalware" alla ditta Tomware S.c.a.r.l. per un importo complessivo di Euro 11.999,98 + IVA 21% pari ad Euro 14.519,98;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 Luglio 2009 n. 78, "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), convertito nella Legge 3 agosto 2009 n. 102 all'art. 9, che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/2009, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2011-Linee guida" della D.D.G. 81 del 23.12.2010";

SU PROPOSTA:

- del Direttore del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 125 del Dlgs. 163/2006 e dell'art. 4 del Regolamento ARPA per la fornitura di beni e servizi in economia, approvato con D.D.G. n. 67 del 13/09/2011, è il Direttore del Servizio Sistemi Informativi Dott. Piero Santovito.

DATO ATTO INOLTRE:

- che, nella struttura centrale, il Responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dell'Area Acquisizione Beni e Servizi al cui Responsabile è demandata tra l'altro, per le acquisizioni da espletarsi previo confronto concorrenziale tra più operatori, la firma del contratto;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabilità direzionale, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di affidare in economia, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Tomware s.c.a.r.l. il rinnovo delle licenze del software Antivirus Trend Micro e del prodotto "Deepsecurity solo antimalware" alle condizioni di cui ai documenti allegati sub A), B), C), D) e E) al presente atto, per l'importo complessivo di Euro 11.999,98 + IVA 21%, pari ad Euro 14.519,98.
2. di dare atto che il costo complessivo di Euro 11.999,98 + IVA 21% per la quota di Euro 2.405,98 + IVA 21% pari ad Euro 2.911,24 riveste natura di investimenti informatici, è di carattere pluriennale, e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2011 sono comprese nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale del Centro di responsabilità del Servizio Sistemi Informativi.
3. di dare atto che tale costo, per l'importo residuo avente invece natura di "Servizi di elaborazione dati" per la quota di Euro 1.752,86 + IVA pari ad Euro 2.120,97 è a carico dell'esercizio 2011 ed è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento al Centro di Responsabilità del Servizio Sistemi Informativi.

4. di dare atto che tale costo, avente sempre natura di “Servizi di elaborazione dati” è sempre compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento al Centro di Responsabilità del Servizio Sistemi Informativi, per il totale invece di Euro 7.841,14 + IVA è così ripartito:

- esercizio 2012: Euro 3.450,12 (comprensivi di iva)

- esercizio 2013: Euro 3.450,12 (comprensivi di iva)

- esercizio 2014: Euro 2.587,54 (comprensivi di iva)

5. di dare atto che ai sensi del Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, competente ad impegnare contrattualmente ARPA per la fornitura di cui al presente atto é il responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi, dott.ssa Elena Bortolotti.

Il Direttore del Servizio
Sistemi Informativi
(Dott. Piero Santovito)

N. Proposta: PDTD-2011-580 del 22/09/2011

Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi

OGGETTO: Oggetto: Direzione Generale. Servizio Sistemi Informativi - Affidamento con procedura in economia alla ditta Tomware s.c.a.r.l. del rinnovo di licenze del software antivirus Trend Micro e del prodotto "Deepsecurity solo antimalware". Importo complessivo Euro 11.999,98 + IVA 21% per un totale di Euro 14.519,98. Cig n. ZC101508CA.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 26/09/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale	
		Pag. 1 di 6

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura avente ad oggetto il Rinnovo di licenze del software antivirus TREND MICRO e del prodotto "DeepSecurity solo antimalware" per un Datacenter in ambiente virtualizzato, come più precisamente dettagliato nel Disciplinare tecnico allegato sub A).

Importo complessivo stimato: **€ 19.200,00 IVA esclusa**, oneri per la sicurezza pari ad € 0,00.

Art. 2 – Modalità e Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna a garantire:

- 1) il rinnovo delle licenze **Enterprise Security** per un periodo di 36 mesi a decorrere dall'01/10/2011 e comunque entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
- 2) l'installazione del prodotto "**DeepSecurity**" entro 30 gg dalla data di conferma dell'ordine, data in cui dovrà essere attivata la licenza annuale dello stesso.

I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati in Via Po n. 5- 40139 Bologna.

Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di due quinti, in conformità a quanto previsto all'art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.

Il Fornitore su richiesta di Arpa, avrà in ogni caso l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto. Arpa, alla scadenza del contratto, potrà altresì richiedere al Fornitore di continuare a garantire il servizio nelle more delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale	
		Pag. 2 di 6

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente fornitura.

Art. 5 – Garanzia

Il Fornitore garantisce che i prodotti oggetto della presente fornitura sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Il Fornitore garantisce, inoltre, che i Prodotti sono consegnati nell'ultima versione disponibile sul mercato e che sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel presente Capitolato e nell'offerta.

La garanzia comprende il servizio di aggiornamento del SW via internet e automatico tramite server.

Art. 6 – Penali

In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, Arpa applicherà al Fornitore le penali di seguito previste.

In caso di mancato rinnovo delle licenze entro i termini previsti al punto 1 dell'art. 2 del Capitolato Speciale, il fornitore sarà obbligato a versare una penale pari all'1 mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Altresì, il Fornitore sarà obbligato a versare una penale pari all'1 mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, in caso di mancata installazione del prodotto "DeepSecurity" entro il termine (30 gg solari) di cui al punto 2 dell'art. 2 del Capitolato.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 7 - Prezzi.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale	
		Pag. 3 di 6

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Art. 8. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 9 – Fatturazione e pagamenti.

Le fatture saranno da emettere come di seguito indicato:

- Relativamente alle forniture di licenze di cui alle voci 1-2-3 del Disciplinare tecnico ad attivazione delle stesse e suddivise in tranche annuali di pari importo;
- Relativamente alla voce 4 del Disciplinare Tecnico a conclusione delle attività di installazione e configurazione del prodotto con apposito verbale di accettazione controfirmato;
- riportare il numero d'ordine;
- riportare il CIG e CUP;
- essere intestate e recapitate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370,
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 231/2002.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato speciale</p>	<p>Pag. 4 di 6</p>
---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 10 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Articolo 11 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 12 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale	
		Pag. 5 di 6

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- negli altri casi di cui agli articoli 14 e 15 (Cessione di contratto e di credito e Subappalto) .
Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.
I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 13 – Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
 - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 14 - Cessione di contratto e di credito

E' vietato all'Impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte la fornitura oggetto del contratto. Si applica per la cessione dei crediti l'art. 117 del d. lgs. 163/2006.

Art. 15 – Subappalto

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale	
		Pag. 6 di 6


Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 16 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 17 – Foro competente.


Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.



Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Condizioni generali di contratto

Gli articoli 2 *Modalità e Termini di esecuzione*, 6 *Penali*, 7 *Prezzi*, art. 8 *Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*, 9 *Fatturazione e pagamenti*, 10 *Brevetti e royalties*, 11 *Riservatezza*, 12 *Risoluzione del contratto*, 13 *Recesso*, 14 *Cessione di contratto e di credito*, 15 *Subappalto*, 16 *Spese ed oneri contrattuali*, 17 *Foro competente*, delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.



Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

<p style="text-align: center;">arpa</p> <p>EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Disciplinare Tecnico</p>	<p>Allegato A</p>
--	------------------------------------	--------------------------

Arpa dispone di licenze NetSuite Standard Edition, comprensive del prodotto OfficeScan, con un numero di utilizzatori autorizzati pari a 700 e con diritto agli aggiornamenti fino al 30 settembre 2011.

Negli ultimi 2 anni Trend Micro ha rivisitato e aggiornato le varie suite dei prodotti e in particolare la NetSuite ora rinominata e aggiornata in Enterprise Security. In particolare, vista l'attuale architettura di ARPA Emilia Romagna che nel corso degli anni si è già dotata di un'infrastruttura di sicurezza adeguata in particolare relativamente alle problematiche webfilter e scanmail, il prodotto necessario per risolvere adeguatamente le problematiche Antivirus, Anti-spyware, worm e nuove varianti nel momento in cui emergono, rimane OfficeScan già ricompresa nella versione Enterprise Security for End point light.

La fornitura quindi dovrà avere pertanto decorrenza dal 1 ottobre 2011 e comprendere, per 700 utilizzatori, il rinnovo delle licenze sul prodotto **Enterprise Security for End point light per una durata di 36 mesi.**

Durante il periodo di validità del contratto si dovranno usufruire dei servizi di aggiornamento aventi le seguenti caratteristiche:

- aggiornamento via internet
- aggiornabile centralmente (via server) in via automatica.

Inoltre poiché dal 2011 ARPA si è dotata di un nuovo data center adibito alla virtualizzazione dei desktop in ambiente Vmware, oggetto della presente fornitura è altresì **la licenza del prodotto DeepSecurity nella versione solo antimalware per 6 CPU per una durata di 12 mesi, il relativo plugin di OfficeScan per ogni singolo VDI e la sua relativa installazione on site.**

L'installazione del prodotto dovrà essere eseguita da parte di personale specializzato, con ottima conoscenza del prodotto, in grado di garantire una configurazione ottimale e rispondente a quelle che sono le esigenze specifiche del Servizio Sistemi Informativi. Durante le attività di installazione e configurazione del prodotto si dovrà anche adeguatamente formare il personale Arpa per la corretta manutenzione e gestione dello stesso.

L'infrastruttura è situata presso la sede delle Direzione Generale in via Po 5, ed è costituita da 3 Server HP proline DL385 con associazione di una SAN EMC ax4 , atta a garantire almeno 50 desktop virtuali.

Attraverso una piattaforma di tipo VMware VIEW Premier Edition, sfruttando l'infrastruttura VMware e lo storage esistente, sono state implementate le componenti:

- VMware View broker connector (attivo in lan/rete integrata lepida, integrate con ambiente dominio active directory)
- VMware ThinApp per la virtualizzazione delle applicazioni agentless
- VMware View Composer, per la creazione di desktop virtuali multipli da una singola immagine
- Offline Desktop per garantire la flessibilità di movimento dei desktop virtuali tra il datacenter e laptop o desktop locali

Il progetto di virtualizzazione desktop è in fase iniziale ed è ipotizzabile che entro la fine del 2012 sia attivo per circa 40/50 desktop virtuali di utenti localizzati per lo più nella stessa sede e comunque in sedi di Bologna.

Non sono oggetto della presente fornitura attività di predisposizione e/o configurazione di dell'ambiente virtuale.

La fornitura si compone quindi delle seguenti voci:

Voci	Codice	Descrizione	q.tà
1	EN00285015	Rinnovo 700 lic. Enterprise Security for End point light – 36 mesi	700 lic.
2	DX3RMME75LICLN	Deep Security solo Antimalware per CPU (compresa console) – 12 mesi	6 CPU
3	VIOZWWM1X	Trend Micro Virtual Desktop Security PlugIn di OfficeScan	50
4		Attività di installazione on site su 1 datacenter dotato di 6 CPU del prodotto Deep Security	1